

# Messaggio

numero	data	Dipartimento
<b>5234</b>	9 aprile 2002	ISTITUZIONI
Concerne		

## **Elezione del Presidente della Pretura penale, di un Giudice straordinario attivo presso la Pretura penale e di sei sostituti Procuratori pubblici**

Signor Presidente,  
signore e signori deputati,

il Gran Consiglio ha approvato, nella seduta del 25 marzo 2002, la modifica della Legge organica giudiziaria civile e penale (in seguito LOG) concernente l'istituzione della Pretura penale e della funzione di sostituto Procuratore pubblico.

Secondo l'art. 28 LOG, la Pretura penale è composta del Presidente, nominato dal Gran Consiglio, e dei Pretori dei Distretti di Vallemaggia, Riviera, Blenio e Leventina. Inoltre, l'art. 13 delle Disposizioni transitorie e finali della LOG stabilisce che presso la Pretura penale, per il periodo di due anni a partire dall'assunzione dell'ufficio, vi è, per coadiuvare gli altri magistrati, un Giudice straordinario, nominato dal Gran Consiglio. Giusta l'art. 54a cpv. 1 LOG, al Ministero pubblico sono aggregati sei sostituti Procuratori pubblici, nominati dal Gran Consiglio.

Dal profilo giuridico, all'elezione del Presidente della Pretura penale, del Giudice straordinario attivo presso la Pretura penale e di sei sostituti Procuratori pubblici si applica la procedura, prevista dall'art. 36 cpv. 2 della Costituzione cantonale e dagli artt. 69a-69e della Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato, del concorso pubblico e dell'esame e preavviso delle candidature da parte della Commissione di esperti indipendenti.

Vi preghiamo pertanto di voler procedere all'elezione del Presidente della Pretura penale, del Giudice straordinario attivo presso la Pretura penale e di sei sostituti Procuratori pubblici. Precisiamo inoltre che presentiamo questo messaggio, anche se i termini per l'esercizio del diritto di referendum contro la summenzionata riforma della LOG non sono ancora trascorsi, poiché la designazione dei nuovi magistrati ivi previsti riveste carattere di urgenza.

Allo scopo di far coincidere il primo periodo di nomina del Presidente della Pretura penale con la scadenza dei mandati dei Pretori e il primo periodo di nomina dei sostituti Procuratori pubblici con la scadenza ordinaria dei mandati dei Procuratori pubblici titolari, l'art. 12 delle Disposizioni transitorie e finali della LOG prevede che il primo periodo di nomina del Presidente della Pretura penale scade il 31 maggio 2004, e che il primo periodo di nomina dei sostituti Procuratori pubblici scade il 31 dicembre 2002. Secondo l'art. 13 delle Disposizioni transitorie e finali della LOG, il Giudice straordinario attivo presso la Pretura penale è nominato per il periodo di due anni a partire dall'assunzione dell'ufficio.

In quest'ambito, ci permettiamo infine rammentarvi che giusta l'art. 28 cpv. 2 LOG, il Presidente della Pretura penale deve avere i requisiti per essere giudice di appello, e che secondo l'art. 54a cpv. 1 LOG, i sostituti Procuratori pubblici devono avere i requisiti per essere Procuratori pubblici; il Giudice straordinario attivo presso la Pretura penale deve avere i requisiti per essere pretore.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, L. Pedrazzini

Il Cancelliere, G. Gianella